

REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE APPLICATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a violazioni su cui la Camera di commercio ha competenza, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 smi (successive modifiche integrative).

Articolo 1. PROCEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI SU CUI E' COMPETENTE LA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A.

Tutte le imprese sono tenute a presentare le istanze di iscrizione o di deposito al Registro delle Imprese (R.I.), ovvero le denunce di dati economici al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nei termini stabiliti dalle norme di legge.

Nei casi di violazione, e dunque di omessa o tardiva domanda, e per le denunce R.E.A., il Registro delle Imprese è tenuto ad emettere un verbale di accertamento e a notificarlo ai trasgressori.

Articolo 2. RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE

Per quanto riguarda i principi e le procedure, la materia è regolata dalla legge n. 689 del 24/11/1981, che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa.

Art. 1 Principio di legalità

“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Ciò significa che la normativa sanzionatoria non può essere retroattiva né protrarsi oltre il termine di vigenza.

Art. 3 co. 1 Elemento soggettivo

“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 689/81, la responsabilità della violazione è personale e qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuno è tenuto a rispondere della propria azione o omissione.

Ciò significa che l'accertamento delle violazioni REGISTRO IMPRESE/R.E.A. - si applica a ciascuno dei soggetti tenuti:

- ☐ a chiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito al Registro Imprese
- ☐ a presentare una denuncia al R.E.A.

In forza dei suddetti principi, le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati al momento della violazione anche se diversi dai soggetti in carica al momento dell'accertamento.

Se il soggetto obbligato a presentare un'istanza al Registro delle Imprese è il Notaio o un altro soggetto cui la legge pone l'obbligo (consulente, commercialista...), le sanzioni si applicano a questi in forza dell'articolo 2194 c.c.

In presenza delle suddette violazioni la responsabilità delle persone a cui la legge pone l'obbligo di domanda non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscono comportamenti diversi: tali regole possono avere solo rilevanza organizzativa interna all'impresa.

Art. 6 co. 3 Solidarietà

“Se la violazione è commessa dal rappresentante e dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Tale articolo stabilisce il principio della responsabilità solidale di soggetti estranei alla violazione ma in relazione con l'autore dell'illecito. La sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione, ecc.) a cui deve essere notificata.

Art. 7 Non trasmissibilità agli eredi

“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”

Ciò significa che:

- in caso di decesso del responsabile (in qualsiasi momento del procedimento) si estingue l’obbligo e quindi la procedura sanzionatoria;
- la morte dell’obbligato principale estingue l’obbligo anche a carico dell’obbligato solidale.

Le sanzioni si applicano:

- 1) nel caso di ditte individuali al titolare;
- 2) nel caso di società di persone a tutti i soci amministratori/accomandatari/liquidatori;
- 3) nel caso di società di capitali e di tutti gli altri soggetti collettivi a tutti i componenti dell’organo amministrativo/liquidatori.

Per tali violazioni sono fatte salve, in ogni caso, procure speciali o limitazioni di responsabilità risultanti dal Registro delle Imprese.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, sarà cura del trasgressore depositare, atti interni dai quali risultino limitazioni di responsabilità.

Articolo 3. TERMINI DEPOSITO DENUNCE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E REA

Le domande Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere presentate, generalmente, entro **30 giorni** dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere o comunque allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell’istanza al Registro Imprese.

Il termine è di **20 giorni** dalla data dell’atto costitutivo per le società di capitali e cooperative.

I 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo l’atto o l’evento.

Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 588/1999 art. 3 comma 2 entrato in vigore il 06/12/2000).

Articolo 4. TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/81 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente oppure, in mancanza, deve essere notificata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido, nel termine di 90 giorni se residenti in Italia o di 360 se residente all'estero.

Soltanto per le violazioni conseguenti a domande al Registro delle Imprese, che comportano un incasso camerale è possibile, in presenza di esplicita richiesta nell'istanza da parte dell'impresa, la contestazione immediata con prelievo diretto da parte dell'ufficio dell'importo dovuto in misura ridotta.

Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l'accertatore constata il fatto illecito, che per le istanze presentate al R.I. e al R.E.A. può essere alternativamente:

- a) la data del protocollo attribuito dall'ufficio in presenza di istanza non protocollata automaticamente dal sistema;
- b) la data dell'istruttoria della domanda che viene indicata nella ricevuta in presenza di istanza protocollata automaticamente dal sistema;
- c) la data di regolarizzazione nel caso di pratiche sospese.

Articolo 5. IMPORTO DELLE SANZIONI

Poiché, secondo il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione- **che si verifica non il giorno di presentazione al R.I., ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dalla legge** - avremo che:

- se lo scadere del primo giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l'illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data **del 14/11/2011** si applica la sanzione precedentemente prevista dall'art. 2630 c.c. e pertanto :

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e i notai (art. 2164 c.c.)	€ 20,00 per il titolare/ per il notaio
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative (art. 2630 c.c.)	€ 412 per ogni soggetto obbligato al deposito
Ritardato od omesso deposito bilancio per le società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi	€ 549,34 per ogni soggetto obbligato al deposito
Elenco soci per società per azioni (art. 2630 c.c.)	€ 412,00 per ogni soggetto obbligato al deposito
Ritardate od omesse veritiere comunicazioni REA (Legge 581/1993)	€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 31° al 60° giorno € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 61° giorno

- Se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del **15/11/2011**, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. modificato:

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e i notai (art. 2164 c.c.)	€ 20,00 per il titolare/ per il notaio
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative (art. 2630 c.c.)	€ 68,66 denunce e comunicazione presentate entro i 30 gg successivi alla scadenza € 206,00 denunce e comunicazione presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza per ogni soggetto obbligato al deposito
Ritardato od omesso deposito bilancio per le società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi	€ 91,56 per i bilanci depositati entro i 30 gg successivi alla scadenza € 274,66 per i bilanci depositati oltre i 30 gg successivi alla scadenza
Elenco soci per società per azioni (art. 2630 c.c.)	per ogni soggetto obbligato al deposito
Ritardate od omesse veritiere comunicazioni REA (Legge 581/1993)	€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 31° al 60° giorno € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 61° giorno

Articolo 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI NOTIFICA

Coloro che intendono pagare **direttamente** (senza notifica) la sanzione **REA o Registro Imprese** al momento della trasmissione della pratica telematica, nel quadro note dovranno riportare:

“Si autorizza il Registro delle Imprese al prelievo automatico della sanzione”

Senza tale annotazione le sanzioni saranno inviate tramite posta o PEC:

- i verbali di accertamento dell'ufficio Registro Imprese e le Ordinanze dell'ufficio Sanzioni amministrative sono notificati alle persone presso la residenza o domicilio fiscale; nel caso in cui la notifica tramite posta non vada a buon fine, si procederà all'affissione presso il comune di residenza;
- le stesse sanzioni sono notificate, se previsto dalla legge, anche all'obbligato in solido (cioè la società) presso la sede legale;
- la società dovrà pagare qualora l'obbligato al deposito non provveda liberando lo stesso da tale onere;
- l'invio della sanzione sarà gravato dalle spese postali e di procedimento indicate nella tabella seguente:

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO	INVIO VERBALI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE	INVIO ORDINANZA INGIUNZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE
IMPRESE INDIVIDUALI	€ 15,00	€ 15,00
SOCIETA'	€ 20,00	€ 20,00

All'Ufficio competente si deve inviare la ricevuta sia a dimostrazione del pagamento effettuato sia per evitare l'emissione del ruolo per quanto concerne le ordinanze ingiunzione:

- per i verbali di accertamento del Registro Imprese n. fax 079/2080296 oppure e-mail registroimprese@ss.camcom.it o cciaa@ss.legalmail.camcom.it;
- per le ordinanze ingiunzione dell'ufficio Sanzioni amministrative n. fax 079/2080226 oppure e-mail cciaa@ss.legalmail.camcom.it.

Si ricorda che le sanzioni vanno pagate **entro 60 giorni** dalla data di notifica del verbale e le ordinanze **entro 30 giorni**.

Articolo 7. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81 è possibile sanare la violazione commessa effettuando un pagamento liberatorio consistente nel versamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo. (vedi tabelle art. 5)

Il suddetto pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

Il pagamento in misura ridotta può essere eseguito dal soggetto obbligato in solido, liberando così anche il trasgressore, obbligato principale.

Articolo 8. OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Qualora il pagamento della sanzione non avvenga entro i termini di 60 giorni, dalla notifica, la sanzione sarà trasmessa all'Ufficio Sanzioni Amministrative che provvederà alla riscossione.

Articolo 9. SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE

L'interessato ha la possibilità di presentare all'Ufficio Sanzioni scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Gli stessi in copia verranno trasmessi all'organo accertatore. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale.

Il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata la convocazione formale contenente luogo, data e ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato.

Quando sia ritenuto necessario potranno essere richieste dall'Ufficio ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

Articolo 10. ORDINANZA-INGIUNZIONE

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dall'organo accertatore all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Sassari, al quale sono state attribuite le funzioni in materia sanzionatoria, allegando la documentazione che comprovi l'avvenuta violazione e la notifica dello stesso nei termini di legge.

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento, non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

Per ogni ordinanza-ingiunzione, il trasgressore, oltre all'importo richiesto, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, stabilite dall'Ente con propria decisione, tramite il bollettino di conto corrente postale o modello F23 allegato a ciascuna ordinanza.

Tali spese sono dovute sia dai soggetti obbligati principali sia dal soggetto obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest'ultimo per l'importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche gli obbligati principali.

Articolo 11. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Qualora, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, verrà emessa un'ordinanza di archiviazione, che sarà comunicata all'organo che ha redatto il rapporto.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell'amministrazione.

Articolo 12. IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell'art. 22 bis della

legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone con ricorso al giudice, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Articolo 13. PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

- ☐ la notifica dell'accertamento della trasgressione;
- ☐ la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- ☐ l'opposizione.

Articolo 14. PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA: ISCRIZIONE A RUOLO

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, si procede all'iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite il concessionario di zona il quale procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti.

Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all'agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 602/73.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa. Se la sanzione è relativa a materia particolare, oppure supera la somma di Euro 15.493, sarà competente il Tribunale ordinario (artt. 22 e 22 bis della legge 689/81 smi).

Articolo 15. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo, come previsto dall'art. 41 dello Statuto della Camera di commercio di Sassari e sarà pubblicato sul sito internet della Camera di commercio.